



**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"**

**Deliberazione dell'Assemblea
n. 14 del 27.11.2012**

OGGETTO: Differimento dei termini relativi alla procedura di gara per la selezione di un socio privato di RetiAmbiente S.p.A. e per l'affidamento del servizio al gestore unico di Ambito.

L'anno duemiladodici (2012), addì 27 (ventisette) del mese di novembre alle ore 9.30, presso la Sala del Palazzo LEM in Piazza del Pamiglion n. 1 Livorno Livorno, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani A.T.O. TOSCANA COSTA, all'uopo convocata dal Presidente Fiorella Marini, Sindaco di Bibbona, in data 14.11.2012 prot. 0001922, per deliberare sugli argomenti iscritti all'O.d.G.

Fatto l'appello, risultano presenti i comuni sotto indicati:

Comune	Quota	Pres.	Nominativo	Comune	Quota	Pres.	Nominativo
Altopascio	0,84%	S	Marchetti	Massarosa	2,43%	D	Rosi
Aulla	0,80%			Minucciano	0,21%		
Bagni di Lucca	0,41%			Molazzana	0,23%		
Bagnone	0,27%			Montecarlo	0,51%		
Barga	0,64%	D	Salvatici	Montecatini Val di C.	0,58%		
Bibbona	0,64%	S	Marini	Montescudaio	0,28%		
Bientina	0,60%	D	Sassetti	Monteverdi Marittimo	0,31%		
Borgo a Mozzano	0,58%			Montignoso	0,73%		
Buti	0,40%	S	Lari	Montopoli in Valdarno	0,57%		
Calci	0,56%	S	Possenti	Mulazzo	0,33%		
Calcinaia	0,73%	D	Alderigi	Orciano Pisano	0,21%		
Camaione	2,04%	D	Dalle Mura	Palaia	0,33%		
Campiglia Marittima	0,78%			Peccioli	3,88%	S	Crecchi
Campo Elba	0,54%	D	Carpinacci	Pescaglia	0,40%		
Camporgiano	0,23%			Piazza al Serchio	0,21%		
Capannoli	0,44%			Pietrasanta	1,66%	D	Viti
Capannori	1,92%	D	Ciacci	Pieve Fosciana	0,33%		
Capoliveri	0,42%			Piombino	2,66%	D	Murzi
Capraia Isola	0,23%	D	Mazzei	PISA	6,30%	S	Filippeschi
Careggine	0,18%			Podenzana	0,28%		
CARRARA	3,26%	D	Andreazzoli	Pomarance	0,45%	D	Fabiani
Casale Marittimo	0,21%			Ponsacco	0,77%		
Casciana Terme	0,27%			Pontedera	1,62%	S	Millozzi
Cascina	1,82%	S	Antonelli	Pontremoli	0,48%	D	Lecchini
Casola in Lunigiana	0,26%			Porcari	0,71%		

Castagneto Carducci	0,94%			Porto Azzurro	0,47%		
Castelfranco di Sotto	0,76%	S	Marvogli	Portoferraio	0,88%	D	Rizzoli
Castellina Marittima	0,31%	D	Calderini	Rio Marina	0,29%		
Castelnuovo di Val di C.	0,37%			Rio nell'Elba	0,14%		
Castelnuovo Garfagnana	0,47%			Riparbella	0,24%		
Castiglione Garfagnana	0,23%	D	Benedetti	Rosignano Marittimo	6,31%	D	Donati
Cecina	1,54%	S	Benedetti	San Giuliano Terme	1,36%	D	Verdianelli
Chianni	0,23%			San Miniato	1,33%	D	Rossi
Collesalveti	0,89%	D	Demi	San Romano in Garfagnana	0,26%		
Comano	0,28%			San Vincenzo	0,90%		
Coreglia Antelminelli	0,48%			Santa Croce sull'Arno	0,78%	D	Deidda
Crespina	0,37%	D	Mannini	Santa Luce	0,20%		
Fabbriche di Vallico	0,29%	D	Morelli	Santa Maria a Monte	0,68%		
Fauglia	0,31%	S	Carli	Sassetta	0,34%		
Filattiera	0,37%			Seravezza	0,86%	D	Bacci
Fivizzano	0,47%			Sillano	0,14%		
Forte dei Marmi	0,97%	S	Buratti	Stazzema	0,26%	D	Tovani
Fosciandora	0,18%			Suvereto	0,35%		
Fosdinovo	0,42%			Terricciola	0,29%		
Galliciano	0,42%	D	Nardini	Tresana	0,33%	D	Scarciglia
Giuncugnano	0,15%			Vagli di Sotto	0,18%		
Guardistallo	0,19%	S	Gruppelli	Vecchiano	0,80%		
Lajatico	0,22%	S	Tedeschi	Vergemoli	0,20%		
Lari	0,55%	S	Terreni	Viareggio	3,62%		
Licciana Nardi	0,44%	D	Valerio	Vicopisano	0,60%	S	Taglioli
LIVORNO	8,70%	D	Grassi	Villa Basilica	0,47%		
Lorenzana	0,20%			Villa Collemantina	0,20%		
LUCCA	4,65%	D	Pellegrini Masini	Villafranca in Lunigiana	0,45%	D	Martinelli
Marciana	0,25%			Volterra	0,67%	D	Costa
Marciana Marina	0,28%			Zeri	0,24%		
MASSA	4,69%	D	Ofretti				

Legenda: S = sindaco; D = Assessore delegato;

Sono pertanto presenti n. 49 Comuni per quote rappresentate 73,06%: pertanto ai sensi dello Statuto la seduta è valida.

Presiede l'Assemblea il sindaco di Bibbona Fiorella Marini.

Verbalizza il vicesindaco del Comune di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda.

Si procede all'esame del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Differimento dei termini relativi alla procedura di gara per la scelta del socio privato di RetiAmbiente S.p.A. sulla base delle sopravvenienze normative".

o m i s s i s -

IL PRESIDENTE PONE QUINDI IN VOTAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L' ASSEMBLEA

PREMESSO CHE

- 1) La Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa, con propria deliberazione assembleare n. 3 del 23 febbraio 2011, approvata con il voto favorevole di 85 su 111 comuni, pari al 90,30% delle quote rappresentate, stabiliva *“di individuare, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'ATO Toscana Costa, la società mista avente le caratteristiche di cui all'art. 23 bis, comma 2, lett. b), del d.l. 112/08 e del d.p.r. 168/10”, la quale “assumerà pertanto la qualità di gestore unico di ambito, in conformità alle previsioni di cui alla l.r. toscana 22 novembre 2007, n. 6”.*
- 2) Con la medesima deliberazione veniva approvato un Protocollo di Intesa, sottoscritto da 74 comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito. Con tale Protocollo i comuni, dato conto delle ragioni di tale scelta e dell'attività istruttoria preliminare svolta dall'ATO Toscana Costa, individuavano il percorso e gli obiettivi intermedi, nonché i criteri e gli indirizzi da seguire ai fini della costituzione della società e dell'affidamento del servizio.
- 3) Il Protocollo di Intesa prevedeva che alla sua attuazione avrebbe provveduto un Collegio, appositamente istituito, composto di 15 sindaci rappresentativi degli enti locali aderenti all'ATO Toscana Costa. Al Collegio venivano in particolare attribuiti compiti di indirizzo e controllo, mentre ad un apposito Gruppo di Lavoro da esso costituito spettava la elaborazione di uno studio di fattibilità della società mista, con il supporto degli Advisors economico finanziari e legali specificatamente selezionati, nonché della struttura tecnica ed amministrativa dell'ATO Toscana Costa.
- 4) Il Protocollo di Intesa conteneva altresì un apposito cronoprogramma delle attività previste e necessarie per la costituzione della società, la scelta del socio privato e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero Ambito.
- 5) Regolarmente costituiti sia il Collegio dei Sindaci che il Gruppo di Lavoro, l'ATO Toscana Costa, con distinte procedure ad evidenza pubblica, individuava gli Advisors economico finanziari e legali dell'operazione i quali provvedevano ad elaborare, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro, i relativi studi di fattibilità, oltre che ad aggiornare la ricognizione, sia sotto il profilo economico che giuridico, della pluralità di affidamenti esistenti sul territorio dell'ATO Toscana Costa. Con ulteriore e successiva procedura ad evidenza pubblica, la Comunità d'Ambito individuava altresì il consulente incaricato di predisporre la documentazione tecnica necessaria per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio ed in particolare sia il “Documento Operativo del Piano Straordinario” che “il Capitolato Tecnico di gara, con gli allegati tecnico/funzionali”.
- 6) Con deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Toscana Costa n. 6 del 31.5.2011 veniva aggiornato il cronoprogramma.
- 7) Nel giugno 2011 è intervenuta una rilevante modificazione del quadro normativo. Ad opera del *referendum* popolare del 12 e 13 giugno, sono stati infatti abrogati l'art. 23 bis del d.l. 112/08, convertito nella l. 133/08 ed il suo regolamento di attuazione adottato con d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168.
- 8) Inoltre, La Regione Toscana, con legge n. 37 del 2 agosto 2011, aveva previsto che, entro il 30 settembre 2011, le Comunità d'Ambito, avrebbero dovuto provvedere “all'adozione ed alla trasmissione alla Giunta Regionale di una deliberazione concernente:
 - a) la scelta della forma di gestione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione dei rifiuti);
 - b) il cronoprogramma delle attività da espletare per l'affidamento del servizio di cui alla lettera a)” (art. 1, comma1).
- 9) Stabiliva ancora tale legge che “Sulla base del cronoprogramma di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con apposito atto, per ciascuna comunità d'ambito, i termini per l'espletamento degli adempimenti necessari all'affidamento del servizio” (art.1, comma 2). La mancata adozione della deliberazione entro il 30 settembre ed il mancato rispetto dei termini individuati dalla Giunta regionale avrebbero determinato il commissariamento, ai sensi dell'art. 81, comma 2, della l.r. n. 65/2010.
- 10) La legge regionale, come peraltro esplicitato nel suo preambolo, era dettata dell'esigenza, da un lato, di una riconferma o meno delle scelte in ordine alla forma di affidamento da parte delle Comunità d'Ambito anche là dove queste, come nel caso dell'ATO Costa, fossero già state effettuate, tenuto conto della sopravvenienza normativa conseguente al *referendum* del 12 e 13 giugno 2011, e, dall'altro, della necessità, sempre a causa del mutato quadro normativo, di ridefinire la natura dell'inadempimento che dà luogo all'esercizio dei poteri sostitutivi regionali di cui al citato art. 81, l.r. n. 65/2010.
- 11) Nel frattempo entrava in vigore l'art. 4 del d.l. 138/2011, convertito nella l. 148/2011 il quale, come è noto, introduceva una nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica sostanzialmente

riproduttiva delle disposizioni dell'art. 23 bis del d.l. 112/08 e del suo regolamento attuativo, venute meno per effetto del *referendum*.

- 12) La Comunità d'Ambito ATO Toscana Costa, con deliberazione assembleare n. 9 del 28 settembre 2011, rilevava tuttavia, sulla scorta dei pareri legali acquisiti, come la forma della società mista individuata dai comuni appartenenti all'ATO Toscana Costa trovasse una propria e compiuta disciplina nel diritto comunitario, cui peraltro la stessa Corte Costituzionale aveva rinviato in sede di dichiarazione di ammissibilità del *referendum* (Corte Cost., 26 gennaio 2011, n. 24). Ricordava in particolare la Comunità d'Ambito, con la citata deliberazione, come la società a capitale misto trovasse la propria disciplina nella *Comunicazione interpretativa della Commissione CE sul Partenariato Pubblico Privato (C20076661) del 5 febbraio 2008*, in alcune decisioni della Corte di Giustizia CE ed in altre fonti di rango comunitario. Si evidenziava infine come la disciplina ricavabile da tali fonti non differisse sostanzialmente da quella contenuta nell'abrogato art. 23 bis d.l. 112/08, poi riconfermata dall'art. 4 del d.l. 138/11.
- 13) Sussistevano quindi tutti i presupposti giuridici perché la scelta della forma di affidamento già effettuata con la precedente deliberazione assembleare n. 3 del 23 febbraio 2011 potesse essere confermata, senza soluzioni di continuità con la complessa attività sinora svolta, anche indipendentemente dalla successiva entrata in vigore dell'art. 4 del d.l. 138/11. Richiamate altresì le considerazioni dell'Advisor economico/finanziario per il quale "la società mista di ambito, opportunamente affrontate le inevitabili criticità, potrà costituire un soggetto industriale di notevole rilievo sul mercato, comparabile con i più importanti player operanti nel settore", l'Assemblea stabiliva:
 - a) di confermare, "quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'ATO Toscana Costa, la società mista rispondente ai principi ed alle norme comunitarie ed avente le caratteristiche di cui all'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011", precisando altresì che "La società mista assumerà pertanto la qualità di gestore unico di ambito, in conformità alle previsioni di cui alla l.r. toscana 22 novembre 2007, n. 61."
 - b) di approvare un nuovo cronoprogramma, indispensabile al fine di tenere conto, pur nell'ambito della riconferma di una scelta già effettuata, di tutte le richiamate sopravvenienze;
 - c) di trasmettere detta deliberazione ed il relativo cronoprogramma alla Regione Toscana ai fini e per gli effetti della LRT 2 agosto 2011, n. 37.
- 14) Il cronoprogramma così approvato conteneva, oltre allo sviluppo cronologico del complesso di attività e adempimenti finalizzati alla selezione del socio privato della costituenda società mista ed all'affidamento del servizio, due termini qualificati come perentori, ovvero la pubblicazione del bando di gara entro il 31.12.2011 ed il completamento dell'intera procedura, con la stipula del contratto di servizio, entro il 31.12.2012.
- 15) La Regione Toscana, con DGR n. 973 del 14.11.2011, ha recepito tali termini, dal cui mancato rispetto potrebbero pertanto discendere le conseguenze previste dalla citata legge regionale n. 37/2011, ovvero il commissariamento ai sensi dell'art. 81, comma 2, della l.r. n. 65/2010.
- 16) In data 16 dicembre 2011 è stata costituita una società per azioni denominata RetiAmbiente s.p.a. a capitale – in via meramente transitoria – interamente pubblico, che ha visto l'adesione di ben 95 comuni su 111, ivi compresi i quattro capoluoghi di provincia, e che assumerà la gestione del servizio al momento in cui sarà perfezionato l'ingresso nel suo capitale del socio privato.
- 17) In data 28.12.2011, la Comunità d'Ambito ha pubblicato sulla GUCE, oltre che nelle altre forme di rito, il Bando per la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, del socio privato di RetiAmbiente s.p.a., corredato dal relativo Disciplinare.
- 18) Il Bando ed il Disciplinare prevedono che la procedura di gara si articoli in una serie di fasi successive, tra cui:
 - a) la fase di manifestazione di interesse;
 - b) la fase di *due diligence*;
 - c) la fase del "dialogo competitivo";
 - d) la fase di presentazione dell'offerta.

Alla fase di presentazione dell'offerta seguiranno l'aggiudicazione, la stipula degli atti negoziali necessari, la sottoscrizione e il versamento del capitale sociale da parte del socio privato con le specifiche modalità previste dagli atti di gara.

La fase di *due diligence* è finalizzata a rendere note ai concorrenti tutte le informazioni essenziali ai fini della formulazione dell'offerta ed è prevista, per il caso in cui alcune di tali informazioni non fossero disponibili nel periodo immediatamente successivo alla fase delle manifestazioni di interesse, una articolazione di detta *due diligence* anche in sessioni successive.

Un ruolo di notevole importanza assume poi la fase denominata del "dialogo competitivo", nel corso della quale – in analogia con l'istituto previsto dall'art. 58 del d.lgs. 163/06 – i concorrenti verranno chiamati a partecipare ad un confronto concorrenziale in ordine al progetto tecnico ed organizzativo di svolgimento dei servizi.

- 19) Alla data attuale sono state completate le prime due fasi della suddetta procedura di gara, ovvero la raccolta delle manifestazioni di interesse e lo svolgimento di una (prima) attività di *due diligence* da parte dei concorrenti che dette manifestazioni di interesse hanno presentato.
- 20) Questa Autorità, succeduta, in forza delle previsioni di cui alla LRT 69/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012, nei rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle funzioni della soppressa Comunità d'Ambito, ha proseguito nello svolgimento della su richiamata procedura ad evidenza pubblica senza soluzione di continuità.
- 21) Nel frattempo il quadro normativo si è ulteriormente modificato. Con sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 138/2011, convertito nella l. 148/2011, "sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni". Successivamente a tale decisione, il legislatore è nuovamente intervenuto, sia pur in maniera limitata, sulla materia degli affidamenti dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, con l'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.
- 22) Tali modificazioni, seppure insuscettibili di incidere sulla configurazione giuridica sostanziale della società mista (atteso che questa trova la sua principale disciplina, come la Comunità d'Ambito ebbe modo di rilevare all'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011, nelle norme e nei principi comunitari), impongono tuttavia un inevitabile aggiornamento dell'attività di ricognizione giuridica degli affidamenti esistenti sul territorio dell'ATO Costa (costituiti da oltre 22 gestori dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti, 17 gestori di impianti di smaltimento ed una innumerevole quantità di contratti per l'affidamento di servizi minori), ricognizione già effettuata in maniera analitica dagli Advisor legali con una prima relazione del 15.12.2010 e con un secondo aggiornamento del 15.12.2011. Alla stessa stregua, alcune verifiche di carattere giuridico dovranno essere effettuate relativamente agli atti concernenti la procedura di gara in corso.
- 23) A tale sopravvenienza di carattere normativo devono aggiungersi alcune ulteriori problematiche che richiedono di essere opportunamente definite affinché possano portarsi a compimento i procedimenti finalizzati all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dell'ATO Toscana Costa.
- 24) In particolare, i Comuni di Piombino, San Vincenzo, Suvereto, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci e Sassetta hanno formulato una richiesta di essere inseriti nel territorio dell'ATO Toscana Sud, con conseguente modificazione delle delimitazioni territoriali degli Ambiti Territoriali Ottimali. L'art. 30, comma 5, LRT 69/2011 prevede che "Alla modifica delle delimitazioni degli ATO si provvede con atto del Consiglio regionale sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le province ed i comuni interessati". Il Consiglio Regionale non ha tuttavia ancora assunto determinazioni al riguardo. Tali comuni, pertanto, sono tuttora ricompresi tra quelli sul cui territorio sarà chiamato a svolgere il servizio, in tutte le sue fasi, il gestore unico di Ambito. Essi rientrano quindi nel perimetro dell'affidamento al nuovo gestore, ancorché tale condizione potrebbe essere modificata dalla conclusione del procedimento previsto dal citato art. 30, comma 5, LRT 69/2011.
- 25) Si attende inoltre la prevista prossima approvazione del Piano Interprovinciale di cui all'art. 11 LRT n. 25/98, come modificata dalla l.r. n.61/07, il quale è destinato a riverberare i suoi effetti sulla procedura di gara in corso. Quest'ultima è stata infatti bandita sulla base delle previsioni del Piano Straordinario approvato con D.G.R.T. 8 giugno 2009, n. 476, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, LRT 61/07. E' pur vero che il gestore unico di Ambito è chiamato anche "alla realizzazione delle opere e degli impianti che verranno individuati nei piani industriali di cui all'art. 27 della l.r. n. 25/98", come è testualmente stabilito all'art. 3, comma 4, lett. b) dello schema tipo di contratto di servizio approvato con D.G.R.T. 476 dell'8.6.2009. Si tratta di una conseguenza del possibile scarto tra la vigenza delle previsioni di piano e la durata dell'affidamento del servizio, sì che necessariamente al gestore dovrà far carico l'attuazione di quegli interventi stabiliti dagli atti di pianificazione sopravvenuti, non preventivabili all'atto dell'affidamento. Ove tuttavia l'individuazione di nuovi interventi avvenga a ridosso della procedura di gara ed ove la dimensione degli investimenti richiesti ed il valore economico della gestione dei nuovi impianti siano tali da incidere in maniera rilevante sulla struttura del piano economico/finanziario del soggetto gestore, appare opportuno che tali informazioni siano offerte alle imprese concorrenti, la cui selezione, in caso contrario, verrebbe a svolgersi in maniera non ottimale. La procedura di gara, in altri termini, potrebbe non realizzare l'effetto di selezionare i soggetti imprenditoriali più idonei, con una evidente minor tutela dell'interesse pubblico.
- 26) Le considerazioni di cui al punto che precede sono state espresse in due successive lettere a firma del Commissario e del Presidente del Consiglio Direttivo di questa Autorità inviate alle Province competenti ed alla Regione Toscana rispettivamente in data 02.05.2012 (prot. n. 0000837) ed in data 19.09.2012 (prot. n.0001621) ed in data 21.09.2012 (prot. n.0001633), riscontrate dall'Assessore regionale all'Ambiente ed Energia con lett. prot. n. AOO – GRT/0316478/p070.030 del 23.11.2012, pervenuta a questa Autorità in data 26.11.2012 (prot. n. 0001967). Con tale lettera la Regione, <<condividendo la preoccupazione espressa>> da questa Autorità, richiede alla Provincia di Pisa, <<quale "capofila" del procedimento di approvazione del Piano, un aggiornamento sullo stato dell'iter di approvazione e un cronoprogramma delle attività previste per il suo completamento>>. Segnala altresì la Regione in tale lettera, ad ulteriore dimostrazione del rilievo delle questioni sollevate, che

<<qualora ritardi nel regolare svolgimento delle procedure del Piano Interprovinciale dovessero inficiare la prosecuzione dell'iter di selezione del socio privato della società mista, questa Amministrazione valuterà l'attivazione di tutte le azioni, per quanto di propria competenza, atte a garantire il buon esito dei percorsi di pianificazione, ciò anche ai sensi dell'art. 22 della LR 25/1998 e s.m.i.>>

- 27) Il chiarimento delle problematiche sintetizzate nei precedenti punti 24 e 25 appare fondamentale per la migliore riuscita della procedura ad evidenza pubblica avviata dall'ATO Toscana Costa ed in particolar modo per lo svolgimento delle successive fasi della stessa. Il completamento dei procedimenti pianificatori consentirà inoltre di eliminare ulteriori incertezze in ordine alla dotazione impiantistica effettivamente utilizzabile nello svolgimento del servizio, contribuendo pertanto il complesso di tali decisioni ad una più puntuale delimitazione dell'oggetto del futuro affidamento al soggetto gestore.
- 28) Tali circostanze, unitamente al necessario aggiornamento conseguente alle sopravvenienze normative sopra richiamate, richiedono un differimento dei termini stabiliti per la conclusione della procedura, il quale si rende necessario per fatti ed elementi oggettivi, non imputabili a questa Autorità o ai comuni che vi appartengono.

RITENUTO necessario ed improcrastinabile, per tutto quanto riportato in premessa, richiedere alla Regione Toscana, per le ragioni sopra esposte, che la stessa voglia procedere alla fissazione di un nuovo termine per l'espletamento degli adempimenti necessari all'affidamento del servizio, già dalla stessa stabilito ai sensi dall'art. unico, comma 2, LRT 2 agosto 2011, n. 37, fissando tale nuovo termine ad una data non antecedente al 31.12.2013.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Con deliberazione validamente assunta ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 5, dello Statuto Consortile, come risulta da quanto sotto riportato che:

- A) La deliberazione messa ai voti, ottiene il seguente risultato:
Presenti n.49 Comuni, per quote rappresentate 73,06%
Favorevoli: n 47 Comuni, per quote rappresentate 72,04%
Contrari: nessuno
Astenuti: n. 2 Comuni (Campo nell'Elba e Pontermoli) per quote rappresentate 1,02%

*La proposta viene adottata a **maggioranza**.*

- B) Messa ai voti l'immediata esecutività, si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 49 Comuni, per quote rappresentate 73,06 %
Favorevoli: n.47 Comuni, per quote rappresentate 72,04 %
Contrari: nessuno
Astenuti: n. 2 Comuni (Campo nell'Elba e Pontermoli) per quote rappresentate 1,02%

*La proposta viene adottata a **maggioranza***

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse di cui in narrativa come parte integrante e sostanziale della presenta deliberazione;
- 2) di richiedere alla Regione Toscana, per le ragioni sopra esposte, che la stessa voglia procedere alla fissazione di un nuovo termine per l'espletamento degli adempimenti necessari all'affidamento del servizio, già dalla stessa stabilito ai sensi dall'art. unico, comma 2, LRT 2 agosto 2011, n. 37, fissando tale nuovo termine ad una data non antecedente al 31.12.2013.

DELIBERA altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"**

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 14 del 27.11.2012

OGGETTO: Differimento dei termini relativi alla procedura di gara per la selezione di un socio privato di RetiAmbiente S.p.A. e per l'affidamento del servizio al gestore unico di Ambito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Livorno, 27.11.2012

f.to Il Dirigente
Servizio Amministrativo e Finanziario
Dott. Michele Francesco Pinotti



**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"**

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 14 del 27.11.2012

OGGETTO: Differimento dei termini relativi alla procedura di gara per la selezione di un socio privato di RetiAmbiente S.p.A. e per l'affidamento del servizio al gestore unico di Ambito.

Letto approvato e sottoscritto.

f.to IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Fiorella Marini

f.to IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il presente atto con apposita votazione separata è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

f.to Il Dirigente
Michele Francesco Pinotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanacosta.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 04.12.2012

Livorno, 04.12.2012

f.to Il Dirigente
Michele Francesco Pinotti